

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **20/1971** (ECLI:IT:COST:1971:20)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Camera di Consiglio del **09/12/1970**; Decisione del **11/02/1971**

Deposito del **17/02/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5407**

Atti decisi:

N. 20

SENTENZA 11 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 49 del 24 febbraio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pirrotti Napoleone, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Pirrotti Napoleone, imputato, tra l'altro, del delitto previsto dall'articolo 519, capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con una fanciulla di tredici anni, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale - secondo cui non scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa minore di anni quattordici - in riferimento al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Il giudice a quo, non condividendo le argomentazioni addotte da questa Corte nella sentenza di rigetto n. 107 del 1957, ritiene che l'art. 27, primo comma, della Carta, abbia attribuito valore costituzionale al principio *nullum crimen sine culpa* ed, inoltre, che l'età del soggetto passivo del delitto di violenza carnale presunta rappresenti un elemento costitutivo, anziché un presupposto, del reato.

Nessuna parte si è costituita in questa sede.

Considerato in diritto:

Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 539 del codice penale, secondo cui non scusa l'errore sull'età della persona offesa dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con la norma costituzionale che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale.

La questione sollevata è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ordinanza n. 22 del 1962.

Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste.

Occorre in primo luogo riconoscere che il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha realizzato una condotta materiale - nella specie "congiunzione carnale" - che, essendo posta in essere volontariamente, è con certezza riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio. Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata, il soggetto viene a rispondere sempre ed esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede è conforme al principio costituzionale invocato.

D'altro canto la disputa dottrinarica sulla diversa qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, alla età della persona offesa, non influenzando sulla riconosciuta riferibilità della condotta ipotizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini della soluzione della questione di costituzionalità sollevata.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.